

Regolamento trasferimenti da altra scuola e passaggio tra indirizzi di studio

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE DOMANDE DI PASSAGGIO ALL'ISTITUTO

La normativa vigente riconosce agli studenti e alle loro famiglie la possibilità di ripensare alle scelte scolastiche, consentendo di passare a diversi indirizzi di studi qualora le esigenze educative si siano modificate. In particolare, per quanto riguarda l'obbligo di istruzione, elevato a 10 anni nel 2006, il DM 139/2007 afferma che "la congruenza dei saperi e delle competenze acquisite (...) assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi".

Vengono quindi fissate le seguenti modalità per assicurare questo diritto, nei limiti della normativa vigente.

VINCOLI NELL'ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE

Non vengono accolte iscrizioni da altra scuola o autorizzati passaggi interni da un indirizzo all'altro in caso di:

- incapienza delle aule
- numero degli alunni della classe accogliente pari o superiore a 27 unità
- numero di alunni ripetenti/nuovi ingressi pari o superiore a 4 unità
- situazione classe non idonea all'accoglienza di nuovi studenti (presenza di alunni con BES di accertata gravità, gruppo classe "non accogliente" con problematicità diffuse, situazioni particolari note alla Dirigenza)

PRECEDENZE

Domande presentate entro i termini indicati nei paragrafi seguenti, valutata la disponibilità di posti e la congruenza della domanda, hanno la precedenza:

- 1) richieste cambio di indirizzo di studenti già iscritti nell'istituto
- 2) richieste trasferimento da altro istituto senza cambio di indirizzo
- 3) richieste trasferimento da altro istituto con cambio di indirizzo

PROCEDURA

La famiglia dello studente interessata al passaggio compila il questionario di richiesta al link dedicato presente nel sito della scuola nel menu *Didattica/Cambiamenti di indirizzo e trasferimenti da altra scuola*.

La Dirigente, o un suo delegato, valuta la disponibilità di posti e la congruenza della domanda e contatta la famiglia al fine di:

- organizzare un **colloquio preliminare con la famiglia, lo studente** ed eventualmente il coordinatore di classe per:
 - analizzare la motivazione;
 - consigliare/sconsigliare il/la richiedente e la sua famiglia;
 - informare sulle modalità del passaggio.
- fornire i contatti dei docenti coinvolti in eventuali attività di allineamento/recupero
- far fornire alla segreteria la modulistica/bollettino necessari per formalizzare la richiesta

La famiglia di studente proveniente da altro istituto, dopo aver ottenuto via mail la conferma di accettazione della domanda di trasferimento, dovrà richiedere il nullaosta alla scuola di provenienza e completare le operazioni di iscrizione presso la segreteria di questo Istituto. Sarà possibile accogliere in classe lo studente solo alla ricezione del nulla-osta della scuola di provenienza. I successivi passaggi di documenti vengono curati dalle segreterie delle scuole di appartenenza e di destinazione.

STUDENTI IN ETA' DELL'OBBLIGO

Al fine di favorire il riorientamento e il successo formativo, gli alunni in età dell'obbligo (minori di 16 anni, iscritti alle classi del biennio), possono richiedere un cambiamento di indirizzo all'interno dell'Istituto stesso o un trasferimento da altra scuola purché tale richiesta sia effettuata **entro il 31/01** compilando il questionario di richiesta al link dedicato nel sito della scuola.

Anche per studenti provenienti da altra scuola, il **consiglio orientativo delle scuole secondarie di primo grado deve essere di tipo liceale**, in caso contrario la domanda di trasferimento non sarà accolta.

Gli studenti ammessi alla classe seconda non sostengono esami integrativi ma sono tenuti al recupero delle carenze rilevate. Il trasferimento in una classe seconda con indirizzo diverso da quello di provenienza sarà pertanto attentamente valutato durante il colloquio preliminare, data la necessità di recuperare i contenuti relativi all'anno di prima e al primo periodo dell'anno di seconda. Il riallineamento dei contenuti sarà organizzato e guidato dai docenti coinvolti, dando particolare rilevanza alle discipline non previste dall'indirizzo di provenienza.

STUDENTI NON IN ETA' DELL'OBBLIGO

Gli alunni già iscritti nell'istituto o provenienti da altre scuole possono richiedere un trasferimento compilando il corrispondente questionario al link dedicato presente nel sito della scuola **a partire dai primi di marzo fino alla metà di giugno**. La domanda è presa in carico dallo staff di dirigenza e viene valutata tenuto conto dei vincoli sopra citati.

A studenti di altri istituti, si richiede:

- la consegna delle pagelle complete di voto di condotta (accettato solo da 8 in su)
- la consegna di eventuali certificazioni linguistiche e diagnostiche (BES, DSA, DVA)

RICHIESTA CAMBIAMENTO DI INDIRIZZO

Tutti gli studenti non in età dell'obbligo devono sostenere gli esami integrativi relativi alle discipline o parti di discipline, non coincidenti con quelle del percorso di provenienza. E' cura dei docenti della classe accogliente fornire i programmi per sostenere tali esami. La segreteria informa via mail la famiglia e il candidato del calendario prove e fornisce il bollettino di pagamento. La referente BES/DSA informa sulle modalità per l'utilizzo degli strumenti compensativi per eventuali studenti con certificazione. Gli esami integrativi sono calendarizzati in concomitanza delle prove di sospensione del giudizio (fine agosto-inizio settembre).

Possono sostenere gli esami integrativi gli studenti ammessi o non ammessi a giugno alla classe successiva.

Lo studente con sospensione del giudizio non può ottenere il trasferimento, in quanto deve prima risolvere la sua situazione nella scuola di provenienza, fatto che automaticamente preclude la sua partecipazione agli esami integrativi.

Il mancato superamento di tali esami comporta l'impossibilità di accettare l'iscrizione nel nuovo indirizzo.

ESAMI INTEGRATIVI

Si costituisce una commissione di almeno tre docenti, comprendente quelli delle discipline da integrare.

Le prove di verifica:

- possono dar luogo a un parere negativo all'ammissione
- hanno le stesse modalità delle prove di verifica delle sospensioni di giudizio
- riguardano le materie non presenti nel piano di studio della scuola di provenienza
- possono prevedere integrazioni per le materie svolte in modo parziale
- non ci sarà integrazione nel caso in cui contenuti diversi abbiano comunque comportato l'acquisizione di pari competenze

Si può richiedere alla scuola di provenienza il nulla-osta solo dopo aver superato gli esami integrativi.

E' fondamentale che studente e famiglia restino sempre in contatto sia con la scuola di provenienza sia con quella di destinazione, per verificare che tutte le operazioni sopra descritte siano portate a termine.

L'esito positivo degli esami integrativi consentirà di norma l'iscrizione presso questa scuola. Nel caso si creasse una situazione tale da rendere impossibile l'inserimento, sarà cura della scuola di provenienza (che non ha ancora rilasciato il nulla-osta) cercare, con lo studente e la famiglia, possibili soluzioni per garantire il diritto allo studio.

La decisione finale sul trasferimento spetta comunque al Dirigente Scolastico.

GLOSSARIO

Colloquio preliminare: colloquio atto ad accertare le difficoltà incontrate nel percorso scolastico precedente, le motivazioni del cambiamento, le discipline/parti di discipline non comprese nel precedente piano di studi.

Esame integrativo: esame che deve svolgersi nella scuola di destinazione prima dell'inizio delle lezioni su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi di provenienza. Questo esame viene svolto quando si passa ad una classe successiva rispetto a quella frequentata con successo (promozione).

Esami di idoneità: esame che deve svolgersi nella scuola di destinazione prima dell'inizio delle lezioni su tutte le materie della/e classe/i precedente/i a quella richiesta. Questo esame viene svolto per passare a classi superiori rispetto a quella per cui si è in possesso di ammissione.

Nullaosta: vuole letteralmente dire che niente ostacola la concessione al trasferimento in altra scuola. Si tratta di uno strumento che la norma prevede per garantire che gli studenti soggetti al diritto/dovere di istruzione e formazione (fino ai 18 anni di età) lo rispettino. Il nulla-osta viene concesso dal Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, dopo aver verificato che lo studente trovi accoglienza in altro Istituto, o comunque espletato l'obbligo con una delle modalità previste dalla normativa e che non vi siano motivate ragioni per non concederlo.

Normativa di riferimento

DM 139/2007 - Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione.

DM 5/2021 - Decreto Ministeriale concernente gli esami integrativi e gli esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione.

Delibera del Consiglio di Istituto del 08/02/2024

Il Dirigente Scolastico
Prof. Bassi Silvia